



COMUNE DI CERVETERI

Provincia di Roma

Il Sindaco

ORDINANZA n. 19 del 26 GIU. 2008

IL SINDACO

PREMESSO:

Che il giorno 04.12.2000, a seguito del verificarsi di un evento franoso lungo il costone tufaceo nella zona dell'ex Mattatoio del Comune di Cerveteri - Quartiere Frati - i VV.UU. ed il Geom. Franco Spadoni dell'Ufficio LL.PP. hanno effettuato un sopralluogo sul posto, dal quale è emerso che una grossa porzione di blocchi di tufo ciclopici si erano distaccati dal costone tufaceo prospiciente la Valle del Manganello;

Che al fine di individuare la causa di detto distacco è stato contattato il Geologo Dott. Roberto Agnolet, iscritto al n. 951 dell'Ordine dei Geologi del Lazio, per redigere apposita perizia tecnica;

Che la chiesta perizia ha evidenziato, tra l'altro, la necessità di procedere alla delimitazione dell'area oggetto della frana, in quanto tale zona poteva essere interessata da ulteriori movimenti franosi;

Che con propria **Ordinanza n. 106 del 04.12.2000**, il **Sindaco pro-tempore**, per motivi di sicurezza e tutela della pubblica incolumità, disponeva la chiusura, dal giorno 04.12.2000, di Via del Manganello, dall'incrocio con l'accesso all'ex Mattatoio direzione Necropoli Etrusca, per metri 200, vietando l'accesso alle persone non autorizzate alle aree comprese tra il fronte della rupe ed il fosso Manganello; per motivi di sicurezza vietava altresì l'accesso all'area di pertinenza della proprietà della Sig.ra Vitale Maria, nata a Caltagirone, il 29.02.1932, sita in Via G. Rossini, a ridosso della zona interessata alla frana, delimitata dal muro di recinzione parallelo al fronte di frana e dalla linea passante per il prospetto sud dell'edificio esistente all'interno della proprietà stessa;



Che la citata perizia tecnica del *Geologo Roberto Agnolet* ha evidenziato la presenza di fratture della parete tufacea, già interessata dalla frana, che costituiva via preferenziale all'infiltrazione di acqua piovana con conseguente allargamento delle lesioni, perdita di coesione e distacco delle parti più prossime al fronte della rupe;

Che il *Sindaco pro-tempore*, con nota prot. n. 33003 del 06.12.2000, ha dato comunicazione del movimento franoso alla Prefettura di Roma, alla Regione Lazio, al Comando Provinciale dei VV.FF., al Dipartimento di Protezione Civile ed al Ministero dei LL.PP., e successivamente, con nota prot. n. 33181 del 07.12.2000, richiesto al G.N.D.C. di Roma ed alla Prefettura un sopralluogo di tecnici specializzati nel settore della meccanica delle rocce;

Che in data 08.12.2000 il *Geologo Roberto Agnolet* e l'*Ing. Diego Dell'Erba*, incaricati dall'Ente per il monitoraggio e l'indagine geoelettrica/georadar del costone tufaceo della Valle del Manganello, hanno redatto un verbale a seguito di sopralluogo nella proprietà della Sig.ra Vitale, intestataria dell'abitazione sita in Via Puccini n. 18, dal quale è risultato che, anche in base a misurazioni strumentali, esisteva una situazione di rischio di distacco di ulteriori parti di roccia in prossimità del luogo in cui si era verificata la frana, rendendo pertanto necessaria l'interdizione agli accessi all'area circostante;

Che l'*Ing. Salvatore Paternò*, del Dipartimento Ambiente della Protezione Civile della Regione Lazio, con lettera datata 11.12.2000, confermando quanto già evidenziato dalle perizie tecniche eseguite dall'U.T.C. e dal *Geologo Roberto Agnolet*, ha rilevato la necessità per il Comune di Cerveteri di emettere ordinanza di sgombero degli edifici insistenti al fg. Catastale 31, p.lle 542, 534 e 605 corrispondenti alle seguenti proprietà:

- edificio in *Via Puccini n. 5*, di proprietà del *Sig. Sprocatti Franco*, nato a Salara il 02.06.1933, e della *Sig.ra Amici Paola*, nata a Montelupone il 18.08.1938, entrambi residenti in Roma, Via P. Cartoni n. 155;
- edificio di *Via Puccini n. 18*, di proprietà della *Sig.ra Maria Vitale*, nata a Caltagirone il 29.02.1932 ed ivi residente.



Che, a seguito di quanto rilevato dal Dipartimento Ambiente della Protezione Civile della Regione Lazio, il Sindaco pro-tempore, con provvedimento n. 117 del 20.12.2000, ordinava lo sgombero degli immobili sopra menzionati;


Che, dopo aver svolto i debiti accertamenti, l'Ing. Diego Dell'Erba, incaricato dall'Ente per la redazione della perizia esecutiva dei lavori di consolidamento del costone tufaceo della zona Frati, con nota prot. n. 16692 del 20.06.2001 dichiarava quanto segue: "gli edifici possono ritenersi in sicurezza e che pertanto ne sia ripristinata l'agibilità, salvo le prescrizioni che si rimettono di seguito, fino alla data di ultimazione degli interventi previsti per il consolidamento del fronte frana, sono vietati categoricamente il passaggio e la sosta di persone e mezzi sulla fascia di mt 8 evidenziata con tratteggio sulla planimetria...";

Che, il Sindaco pro-tempore, in conformità a quanto dichiarato dal sopracitato professionista, con proprie Ordinanze n. 105 del 26.06.2001 e n. 112 del 19.07.2001, revocava parzialmente l'Ordinanza 117/2000, fermo restando il rispetto da parte dei citati proprietari delle prescrizioni sopra descritte e riferite al divieto di passaggio e la sosta sulla fascia degli 8,00 mt;

Che a seguito di ulteriori eventi calamitosi il Sindaco pro-tempore ha richiesto alla Regione Lazio il riconoscimento dello stato di calamità naturale, sottoponendo altresì un progetto preliminare all'approvazione del Comitato Tecnico Amministrativo del Dipartimento della Protezione Civile il quale, con voto n° 226, ha ritenuto detto progetto meritevole di approvazione, con particolare riferimento alle prescrizioni in esso contenute;

Che con determinazione n° 21 del 29.03.2003 veniva incaricato l'Ing. Roberto Guercio, iscritto al proprio ordine professionale della Provincia di Roma al n° 11644, alla redazione di un progetto esecutivo concernente gli interventi di rinforzo e stabilizzazione della rupe tufacea in località Quartiere Frati oggetto del dissesto;

Che con delibera di Giunta Comunale, 37 del 10.02.2005 è stato approvato il progetto esecutivo concernente "interventi di rinforzo e stabilizzazione della rupe tufacea in località Quartiere Frati" dell'importo di Euro 826.331,0 redatto dall'Ing. Roberto Guercio, interamente finanziato dal Ministero degli Interni - Protezione Civile .



CONSIDERATO:

Che, con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 147 del 21.04.2000, a seguito di gara pubblica, sono stati affidati alla ISAM s.r.l., con sede in Milano, Via Caldera n. 21, Centro Uffici San Siro, Fabbricato D, Ala 3, gli interventi di rinforzo e stabilizzazione della rupe tufacea in località Quartiere Frati, diretti dall'Ing. Roberto Guercio, con studio in Roma, Viale Eritrea n. 72;

Che i lavori sono stati diretti dall'Ing. Guercio, e regolarmente ultimati dalla ditta ISAM s.r.l. di Milano, giusto verbale in data 10.04.2006;

Che in data 24.04.2006 nell'ambito delle proprie competenze, l'Ing. Roberto Guercio redigeva il Certificato di Collaudo nel quale viene dichiarato tra l'altro che "i lavori in parola ed eseguiti dalla Ditta ISAM s.r.l., in virtù del contratto rep. n° 2618/05, si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, ed agli ordini e disposizioni della Direzione dei Lavori, e dopo aver effettuato riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi nel rispetto del contratto in essere sono collaudabili e con il presente atto li collauda...."

Dato atto inoltre che lungo il fronte della parete rocciosa, oggetto del distacco, sono stati applicati dei sensori il cui compito è di verificare in tempo reale ogni possibile movimento della parete tufacea;

Che a tutt'oggi in base alle letture degli strumenti, non si rilevano movimenti franosi che lascino presupporre distacchi dalla rupe tufacea;

Ritenuto pertanto, sulla scorta di quanto sopra esposto, di poter procedere alla revoca dell'ordinanza n° 117 del 20.12.2000, con riferimento anche a quanto prescritto con la frase "salvo le prescrizioni che si rimettono di seguito fino alla data di ultimazione degli interventi previsti per il consolidamento del fronte frana, sono vietati categoricamente il passaggio e la sosta di persone e mezzi sulla fascia di mt 8,00 evidenziata con tratteggio sulla planimetria.."

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto il Verbale di visita e Certificato di Collaudo redatti dall'Ing. Roberto Guercio;

Visto l'esame del monitoraggio della parete rocciosa, dal quale a tutt'oggi non si rilevano movimenti franosi;



TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

ORDINA

Di revocare l'Ordinanza Sindacale n. 117 del 20.12.2000;

Di ripristinare il passaggio e la sosta di persone e mezzi anche per la fascia di mt 8,0 presso le proprietà sotto riportate, già interdetta alle persone, in quanto alla luce della documentazione in atti non si rilevano a tutt'oggi situazioni di pericolo :

- area per la fascia degli 8,00 mt sita in Via Puccini n. 5, di proprietà del Sig. Sprocatti Franco, nato a Salara il 02.06.1933, e della Sig.ra Amici Paola, nata a Montelupone il 18.08.1938, entrambi residenti in Roma, Via P. Cartoni n. 155;
- area per la fascia degli 8,00 mt. sita in Via Puccini n. 18, di proprietà della Sig.ra Maria Vitale, nata a Caltagirone il 29.02.1932 ed ivi residente;

Di informare tempestivamente l'Ufficio Tecnico Comunale o il Comando dei VV.FF. per qualsiasi movimento franoso che si dovesse verificare nell'area in oggetto;

Di trasmettere la presente ordinanza:

- All'Ufficio Messi del Comune di Cerveteri per l'affissione all'Albo Pretorio e per la notifica alla Sig.ra Vitale Maria;
- All'Ufficio Messi del Comune di Roma per la notifica al Sig. Sprocatti Franco e Amici Paola, entrambi residenti in Roma, Via P. Cartoni n. 155;
- Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Dipartimento di Protezione Civile, Ufficio Previsione e Prevenzione, Servizio Rischi Idrogeologici;
- Alla PREFETTURA DI ROMA, Settore Emergenze, Palazzo Valentini, Via IV Novembre n. 119/a, 00187 Roma;
- Alla REGIONE LAZIO, Assessorato Ambiente e Protezione Civile, Via R. Raimondi Garibaldi n. 7, 00145 Roma;
- Al COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ROMA, Via Genova n. 3/a, 00184 Roma;
- Al DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE, Settore Emergenza, Via Ulpiano n. 11, 00193 Roma;
- Al MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, Ufficio del Genio Civile, Via Monzambano n. 10, 00185 Roma
- Al Comando dei VV.UU. di Cerveteri;
- Alla locale Stazione dei Carabinieri;
- Alla Guardia di Finanza di Ladispoli;
- Al Corpo Forestale dello Stato - Stazione di Manziana.



Gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale e gli altri della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Si dà atto che la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati avviene mediante pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune di Cerveteri.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, entro 60 giorni dalla data di affissione della stessa all'Albo Pretorio del Comune ovvero, in via alternativa, entro il medesimo termine, può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio.

Dalla Residenza Municipale, **26 GIU. 2008**

IL SINDACO

Gino Ciogli

Gino Ciogli



Ac